

APPELLO 11/2014
32° Campionato d'Inverno
Ravenna Yacht Club
Almic c/ Bugs Bunny, Linea d'Ombra, Why Not 8

Regole 18.2(b), 18.2(c), 18.1, 13, 15, 10, 16, 14 Regolamento di regata ISAF.

Se le barche sono ingaggiate quando la prima di esse raggiunge la zona, la barca esterna in quel momento deve, da allora, dare alla barca interna spazio alla boa; se una barca è libera dalla prua quando essa raggiunge la zona, la barca libera dalla poppa in quel momento deve, da allora, dare ad essa spazio alla boa.

Se la barca con diritto di spazio alla boa oltrepassa la posizione di prua al vento cessa l'applicazione della regola 18.2(b).

La regola 18 non si applica tra barche su mure opposte su un'andatura di bolina o quando la giusta rotta alla boa per una, ma non entrambe, di esse è virare.

Dopo aver passata la posizione di prua al vento, una barca deve tenersi discosta dalle altre barche fino a quando non si mette su una rotta di bolina stretta.

Quando una barca perde il diritto di rotta a causa di una propria azione, non ha diritto a spazio per tenersi discosta dall'altra barca.

Quando le barche sono su mure opposte, una barca con le mure a sinistra deve tenersi discosta da una barca con le mure a dritta.

Una barca con diritto di rotta che cambia la sua rotta deve dare all'altra barca spazio per tenersi discosta.

LA GIURIA D'APPELLO

composta da Eugenio Torre (Presidente), Marco Alberti, Riccardo Antoni, Fabio Donadono, Sergio Pepe (componenti), Anna Maria Bonomo e Giuseppe Russo (componenti supplenti) ha pronunciato la seguente

decisione

sull'appello presentato con email in data 20/2/2014 (protocollo FIV n. 1406 del 20/2/2014), seguito da raccomandata spedita il 21/2/2014, dalla barca ITA 8151 denominata Almic, mascione n. 33, avverso la decisione emessa in data 26/1/2014 e comunicata per iscritto il

6/2/2014, dal Comitato per le proteste del 32° Campionato d'Inverno, organizzato dal Ravenna Yacht Club, recante la squalifica dalla 5^ prova disputata il 26/1/2014.

1. Al riguardo dalla documentazione prodotta dall'appellante risulta che:

- la barca n. 33 ha protestato le barche n. 40 (Linea d'Ombra) e n. 43 (Bugs Bunny); la barca n. 40 ha protestato le barche n. 33 e n. 42 (Why Not 8); la barca n. 43 ha protestato la barca n. 33; la barca n. 42 ha protestato la barca n. 40;

- all'esito delle udienze, il Comitato per le proteste accertava che n. 42, n. 40 e n. 33 giungevano ingaggiate, di bolina mure a dritta, alla zona della boa da lasciare a dritta, con n. 33 interna e n. 42 esterna, mentre n. 43 seguiva sulle stesse mure libera dalla poppa ad una lunghezza da n. 33; in prossimità della boa, n. 40 iniziava ad orzare per girare la boa, ma accorgendosi di n. 33 poggiava violentemente collidendo con la fiancata di sinistra contro la fiancata di dritta di n. 42, che pur stava dando spazio;

- n. 33 iniziava il giro di boa virando su mure a sinistra, seguita dalla brusca virata di n. 40 che colpiva con lo spigolo di poppa nuovamente n. 42; sopraggiungeva n. 43, che andava a collidere contro la fiancata di dritta di n. 33, la quale a sua volta, per la deviazione causata dall'urto, strisciava con la sua fiancata sinistra contro la fiancata di dritta di n. 40;

- pertanto il CpP, con una prima decisione, squalificava n. 40 per aver infranto, in relazione alle due collisioni con danni nei confronti di n. 42, le regole 16 e 11 RRS e, con la decisione impugnata, squalificava altresì n. 33 per infrazione alla regola 10 RRS nei confronti della barca n. 43 ed alla regola 16 RRS nei confronti della barca n. 40.

Non sono pervenute osservazioni del Comitato per le proteste.

Nel merito l'appellante invoca l'applicazione della regola 18.2(b), in base alla quale la barca esterna deve dare spazio alla boa alla barca interna e la barca libera dalla poppa deve dare spazio alla barca libera dalla prua; infatti n. 33 non avrebbe avuto spazio da n. 40 e non avrebbe potuto evitare il contatto con n. 43; per converso non risulterebbe che n. 43, in base alla regola 14 RRS, abbia fatto di tutto per evitare la collisione dalla quale sarebbero derivati gravi danni a n. 33.

2. Preliminarmente vanno disattese le eccezioni di tardività e di inammissibilità sollevate dall'appellato n. 43.

Infatti l'appello è stato protocollato il 20/2/2014 (non 23/2/2014, come erroneamente indicato nell'avviso di rubricazione dell'appello) nel termine di quindici giorni dal ricevimento della decisione scritta del CpP, secondo quanto previsto dalla regola R2.1(a), a nulla rilevando la mancata sottoscrizione autografa del documento, laddove non è contestata la genuinità e la provenienza della manifestazione di volontà espressa mediante la posta elettronica. Peraltro il messaggio di posta elettronica è stato seguito dall'invio in data 21/2/2014 da raccomandata del pari nei termini.

Inoltre l'atto di appello, nonostante la sinteticità, consente di comprendere con sufficiente chiarezza le ragioni di contestazione della decisione di primo grado.

3 Sulla base dei fatti accertati dal giudice di primo grado, che non sono suscettibili di contestazione in sede di appello secondo quanto previsto dalla regola 70.1(a) RRS, emerge per quanto riguarda la posizione di n. 33 che:

- in avvicinamento alla boa, n. 33 ha diritto a spazio alla boa in base alla regola 18.2(b) RRS su n. 40, che all'ingresso in zona è ingaggiata sottovento all'esterno, e su n. 43, che in quel momento segue sulle stesse mure libera dalla poppa di n. 33;

- in base alla regola 18.2(c) RRS nell'istante in cui n. 33 inizia la virata oltrepassando la posizione di prua al vento, cessa l'applicazione della 18.2(b) e n. 33 è inoltre obbligata a tenersi discosta da n. 43 (che prosegue la sua rotta su mure a dritta) in base alla regola 13 RRS, prima, ed alla regola 10 RRS, dopo aver completato la virata, senza neppure aver diritto a spazio in base alla regola 15 RRS;

- n. 33 non si tiene discosta da n. 43, infrangendo la regola 13, prima ancora che la regola 10, senza aver diritto a spazio in base alla regola 18 RRS, la cui applicazione è esclusa dalla regola 18.1 RRS tra barche su mure opposte ad una boa da raggiungere di bolina;

- n. 40 inizia a virare dopo n. 33 e prima di quel momento ha diritto di rotta su n. 33 in base alla regola 11 RRS, prima, ed alla regola 13 RRS, dopo, avendo dato spazio alla boa a n. 33, compreso lo spazio per virare;

- nei rapporti tra n. 40 e n. 33, dopo il completamento delle virate al momento della collisione, n. 33, ingaggiata mure a sinistra sottovento interna, ha diritto di rotta in base alla regola 11 RRS e diritto di spazio alla boa in base alla regola 18.2(a) RRS, ma è soggetta alla regola 16 RRS ed al conseguente obbligo di dare spazio in relazione alla modifica di rotta provocata dalla collisione con n. 43; al riguardo n. 33 non ha titolo ad esonero né in base alla regola 64.1(a) RRS, essendo responsabile dell'incidente con n. 43, né in base alla regola 21 RRS, non essendo il cambiamento di rotta entro i limiti dello spazio alla boa cui n. 33 ha diritto.

4. La regola 14 RRS prescrive che, se ragionevolmente possibile, una barca deve evitare il contatto con un'altra barca, soggiungendo che in ogni caso una barca con diritto di rotta o a spazio non occorre che agisca per evitare il contatto fino a quando non è chiaro che l'altra barca non stia ottemperando all'obbligo di tenersi discosta o di dare spazio.

Orbene, pur mancando nella decisione impugnata alcun cenno in ordine all'applicazione di tale regola, va in primo luogo rilevato che, a causa dei contatti con n. 43 e n. 40, n. 33 ha anche violato la regola 14 RRS.

Dalla dinamica dell'incidente descritta nei fatti accertati risulta altresì che, nel momento in cui è divenuto chiaro che n. 33, con la sua repentina virata, non si stava tenendo discosta, ponendosi di traverso alla rotta di n. 43, che sopraggiungeva in velocità a distanza ravvicinata,

quest'ultima non ha avuto la ragionevole possibilità di evitare la collisione, per cui è da escludere che n. 43 abbia infranto la regola 14 RRS.

Del pari è da escludere che n. 40, avente diritto a spazio per tenersi discosta da n. 33, abbia infranto la regola 14 RRS, non avendo potuto ragionevolmente evitare il contatto determinato dalla modifica di rotta di n. 33.

Per questi motivi

la Giuria d'appello respinge l'appello in esame e conferma la decisione impugnata emendata nei sensi di cui in motivazione.

Così deciso in Genova in data 27 settembre 2014

f.to Eugenio Torre, presidente Giuria d'Appello

copia conforme all'originale